



Regione Lombardia

DECRETO N. 13099

Del 01/10/2021

Identificativo Atto n. 5733

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL GALLO FORCELLO NEI COMPRESORI ALPINI DI BRESCIA C.A.C. 1-PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3-MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4 BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 6 VALLE TROMPIA, C.A.C. 7 VALLE SABBIA – STAGIONE VENATORIA 2021/2022 AI SENSI DELLA DGR XI/4169 DEL 30.12.2020. L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "Calendario venatorio regionale";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento";
- il piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- la D.G.R. n. XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione



Regione Lombardia

Lombardia” che definisce le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui il gallo forcello, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa e adattativa;

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Gallo forcello, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità; tali documenti sono acquisiti agli atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie gallo forcello, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993 e del punto 2.2 “Ruoli” dell'allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4169 del 30.12.2020;

Verificata la coerenza delle operazioni di monitoraggio e la sostanziale coerenza con quanto disposto dalla Linee Guida;

Tenuto conto della documentazione in atti e analizzati, al fine della corretta definizione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti e le proposte presentate dai C.A.C., nonché l'andamento generale delle popolazioni in esame, compreso l'andamento delle densità di maschi territoriali, calcolato sul censimento primaverile, l'andamento del successo riproduttivo (SR), la percentuale di realizzazione dei piani e l'Indice riproduttivo di carniere (IR);

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia alle specie gallo forcello, nei comprensori alpini nelle quantità di seguito indicate: C.A.C. 1 n. 20 galli forcelli, C.A.C. 2 n. 21, C.A.C. 3 n. 22, C.A.C. 4 n. 25, C.A.C.6 n. 15 e C.A.C. 7 n. 29, definendo il limite stagionale per cacciatore pari a 4 capi di galliformi alpini di cui al massimo 3 della stessa specie, fermo restando che, ai sensi della vigente



Regione Lombardia

normativa, non è consentito prelevare più di un capo al giorno della stessa specie;

- al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo, di richiedere ai C.A.C., qualora i medesimi non vi abbiano già provveduto, l'adozione di idonee modalità di accesso al prelievo, come previsto dal paragrafo 6.1 delle Linee Guida sopra richiamate, avendo cura di comunicarle, entro 10 giorni dalla data di approvazione del presente Decreto, alla Struttura AFCP di Brescia e alla Polizia Provinciale;

Dato atto che

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 3 ottobre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia alle specie Gallo forcello nei comprensori Alpini C.A.C. 1 – Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica, C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica, C.A.C. 6 – Valle Trompia e C.A.C. 7 – Valle Sabbia secondo quanto di seguito indicato:

Zona	N° capi	periodi
C.A.C. 1 – Ponte di Legno	20	Ottobre – novembre
C.A.C. 2 – Edolo	21	Ottobre – novembre
C.A.C. 3 – Media Valle Camonica	22	Ottobre – novembre
C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica	25	Ottobre – novembre; chiusura del piano al raggiungimento dell'80% del prelievo e



Regione Lombardia

		successiva assegnazione nominale del capo;
C.A.C. 6 – Valle Trompia	14	3, 6, 10 e 13 ottobre. Il prelievo si chiude indipendentemente dal raggiungimento del piano.
C.A.C. 7 – Valle Sabbia	29	Piano concesso in sole 4 giornate nel mese di ottobre (il 3, il 6, il 10 e il 13). Per la zona del C.A.C. 7 ricadente nel comune di Breno il piano potrà durare al massimo 8 giornate e non oltre il 27 ottobre, con la precisazione che, nel caso il piano nel restante territorio del C.A.C. 7 venisse completato prima, o comunque dopo il 13 ottobre, l'accesso al territorio nel comune di Breno sarà consentito esclusivamente ai cacciatori residenti regolarmente iscritti al C.A.C. 3 e, secondo gli accordi siglati, fino ad un massimo di 7 coppie di cacciatori soci del C.A.C. 7 scelti per estrazione.

Limite stagionale di capi per cacciatore: 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo 3 della stessa specie;

Limite giornaliero di capi per cacciatore: 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina;

3. di disporre che:

- lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia vigente in Regione Lombardia;
- i Comprensori Alpini di Caccia comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo email agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
- al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo, i C.A.C., qualora i medesimi non vi abbiano già provveduto, adottino idonee modalità di accesso al prelievo, come previsto dal paragrafo 6.1 delle Linee Guida sopra richiamate, avendo cura di comunicarle, entro 10 giorni dalla data di approvazione del presente Decreto, alla Struttura AFCP di Brescia e alla Polizia Provinciale;



Regione Lombardia

- ogni cacciatore, prima di iniziare la battuta, dovrà segnare sul proprio tesserino aggiuntivo la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo;
 - ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
 - ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;
4. di dare atto che:
- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia e alla Polizia Provinciale;
 - il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Welfare citato in premessa;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge